

Geofor S.p.A.

&

[●]

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**(RDO n. 12/2019)
SMARTCIG [●]**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati)	4
Articolo 2 (Oggetto).....	4
Articolo 3 (Durata del servizio)	5
Articolo 4 (Proroga tecnica e Rinnovo)	5
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)	5
Articolo 6 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	6
PARTE II SPECIFICHE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO	6
Articolo 7 (Modalità di esecuzione del servizio)	6
Articolo 8 (Obblighi a carico di Geofor SpA).....	6
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI.....	6
Articolo 9 (Subappalto).....	6
Articolo 10 (Responsabilità)	6
Articolo 11 (Recesso)	7
Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)	7
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA	7
Articolo 13 (Corrispettivo).....	7
Articolo 14 (Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	7
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	8

Articolo 15 (Clausola codice etico)	8
Articolo 16 (Clausola antimafia ed altra documentazione).....	8
Articolo 17 (Domicilio contrattuale).....	9
Articolo 18 (Riservatezza).....	9
Articolo 19 (Trattamento dei dati personali).....	9
Articolo 20 (Foro competente).....	10
Articolo 21 (Norme di rinvio).....	10

Il presente contratto (il "Contratto") è stipulato in data [●].[●].2019

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "Il Professionista")

la Committente e il Professionista potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, previo confronto concorrenziale, Geofor S.p.A ha aggiudicato a [●] il servizio di assistenza e consulenza del lavoro..
- 1.2 Non sussistono le condizone ostative all'assunzione dell'incarico di cui all'art.- 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001
- 1.3 E' interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.5 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche qualora non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - ✓ l'Offerta Tecnica presentata dal professionista in sede di gara;
 - ✓ Polizza assicurativa responsabilità professionale.

Articolo 2 (Oggetto)

- 2.1 Con il presente Contratto Geofor affida al Professionista che accetta, l'esecuzione del servizio di:
 - consulenza, assistenza e adempimenti in materia di amministrazione del personale ivi compresa la previdenza e assistenza sociale, l'elaborazione prospetti di paga, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;

- consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributari attinenti all'amministrazione del personale.

Articolo 3 (Durata del servizio)

3.1 L'incarico ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'incarico potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana.

Le Parti convengono che in ogni caso il Professionista non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Articolo 4 (Proroga tecnica e Rinnovo)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Professionista è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 Il Professionista si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Professionista possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 3 (tre) mesi.

4.4 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Professionista, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

Le Parti si danno atto che per la natura delle attività affidate non vi sono rischi da interferenze e che pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 6 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

6.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il sig. [●]. Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

6.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Professionista.

PARTE II SPECIFICHE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Articolo 7 (Modalità di esecuzione del servizio)

7.1 Il Professionista si impegna a fornire le prestazioni richieste dalla Committente con accuratezza e professionalità nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto nonché di tutte le disposizioni vigenti in materia.

7.2 I pareri possono essere formulati sia in forma scritta – da trasmettere anche a mezzo posta elettronica – sia in forma orale a seconda di quanto espressamente richiesto dalla Committente.

Il Professionista si rende disponibile ad essere contattato dalla Geofor in orario di ufficio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, ai seguenti recapiti: tel. [●], cell [●], posta elettronica [●].

Il Professionista si impegna, inoltre, a partecipare incontri annui da tenersi presso la sede della Committente che possono avere anche cadenza mensile qualora la Committente lo ritenga opportuno.

Articolo 8 (Obblighi a carico di Geofor SpA)

Geofor S.p.A. si impegna a fornire al Professionista la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 9 (Subappalto)

Stante la particolarità del servizio oggetto di affidamento, non è ammesso il subappalto.

Articolo 10 (Responsabilità)

10.1 Per l'espletamento di tutte le attività di cui al presente Contratto, il Professionista consegna a Geofor copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale nr [●] emessa dalla [●], che si allega al presente Contratto (vd. Allegato [●]).

10.2 Il Professionista si obbliga a mantenere la predetta polizza per tutta la durata del presente contratto sino alla naturale scadenza di quest'ultimo e comunque fino al momento

dell'approvazione del collaudo dell'opera. In caso di proroga dell'incarico, il Professionista sarà tenuto a estendere per analogo periodo la predetta copertura assicurativa.

Articolo 11 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

12.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

12.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

12.3 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 13 (Corrispettivo)

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce al Professionista il seguente prezzo: € [●] oltre IVA, spese generali e C.n.p.a.

Si precisa che il pagamento dell'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Il Professionista emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 14 (Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

14.1 Le fatture emesse dal Professionista devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

Il Professionista è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):[●]

14.2 Le fatture emesse dal Professionista sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo comma.

14.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal Professionista il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

14.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●]

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 (Clausola codice etico)

15.1 Il Professionista dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

15.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 16 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

16.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del Professionista presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di

diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

16.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

16.3 In tale ipotesi il Professionista ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

16.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 17 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Professionista a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC mail	c.a. mail
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC/mail di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 18 (Riservatezza)

18.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Professionista per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

18.2 Il Professionista si obbliga ad utilizzare i dati forniti da Geofor esclusivamente al fine di eseguire le attività previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 19 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 20 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e il Professionista sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome e cognome*)

Per il Professionista

[●] (*nome e cognome*)